

ODOARDO LUCHINI, LUIGI GUGLIELMO DE CAMBRAY DIGNY,  
AGOSTINO MAGLIANI e altri

### INTERVENTI\*

*Presidente Ridolfi.* Fino dall'anno 1863 e prima che venisse in discussione presso il Parlamento la proposta di Legge per la perequazione provvisoria dell'imposta fondiaria, la nostra Accademia dei Georgofili si occupò di questo importante argomento; ed allora venne eletta una speciale commissione, la quale presentò senza indugio la sua relazione. Le conclusioni di questa non dettero luogo a disputazioni; e successivamente nel 1864 e nel 1867 furono i principj medesimi da me sostenuti in alcune letture accademiche. Parve poco dopo che i principj così propugnati in seno dell'Accademia trovar dovessero quasi intiera attuazione nelle proposte che al Parlamento furono presentate dal Ministro Scialoja. Però tutti ricorderanno come quelle proposte naufragassero piuttosto di fronte alla contrarietà suscitata nella universalità del paese, che non per la opposizione incontrata nel Parlamento dove non furono discusse.

Ciò prova quanto importi in queste materie di preparare la pubblica opinione con ampie discussioni; perché il Parlamento trovi sgombrata la via alla risoluzione delle questioni pratiche, sulle quali più particolarmente si porta l'attenzione dei legislatori.

Questa è stata la ragione per la quale l'Accademia ha ora creduto approfittare della opportunità che le porgeva il suo socio Sig. Ing. Cantagalli; leggendo nel suo seno una memoria intorno alla perequazione dell'imposta fondiaria, per aprire sull'argomento medesimo quella più lata discussione che fosse possibile mediante pubbliche Conferenze. Queste sono pertanto le ragioni della discussione che oggi si inaugura. A prepararla i Consigli direttivi delle sezioni di Agricoltura e di Economia hanno studiato una serie di quesiti che potranno esser presi in esame e discussi in quel numero di Conferenze che resulteranno necessarie. Nel frattempo la Commissione ordinatrice del

\* in "Conferenze pubbliche sulla Perequazione della Imposta Fondiaria", 1ª Conferenza, 8 settembre 1875, «AG», serie IV, vol. V, pp. 35-87.

Congresso degli Ingegneri ed Architetti italiani, che sta per aprirsi a Firenze, tra i quesiti dei quali dovrà più particolarmente occuparsi una delle sezioni del Congresso medesimo, alcuni ne ha posti che riguardano lo stesso argomento. Sembrami pertanto questa una favorevole coincidenza dalla quale vuolsi cercare di trar profitto, per ottenere che le discussioni nostre prendano la maggiore ampiezza possibile e si avvantaggino di quelle che abbiano luogo in seno al Congresso.

Dette queste poche cose intorno alle ragioni per le quali l'Accademia ha stabilito che si tenessero le Conferenze presenti; io dichiaro aperta la discussione sul primo quesito nel quale si comprendono i principi più generali che debbono informare la soluzione dei successivi. Esso è così formulato:

1° «Se l'imposta fondiaria è un onere reale che investe direttamente i fondi, senza riguardo alle condizioni economiche del proprietario, la perequazione della imposta in base alla rendita effettiva attuale dei fondi può dirsi voluta e giustificata dal principio fondamentale della proporzionalità delle pubbliche gravezze agli averi dei cittadini?

E in generale la perequazione del tributo fondiario, in un determinato momento storico, può dirsi conforme ai principj della pubblica economia e della giustizia?».

Intorno a questo primo quesito l'Accademico Prof. Luchini mi ha annunciato di avere intenzione di esporre le proprie opinioni; ed io, come avviamento della discussione, sono lieto di dargli facoltà di parlare.

*Luchini.* Ringrazio l'onorevole Presidente di avermi data la parola su questo importantissimo quesito, e cercherò, per quanto la materia lo comporti di esser breve. Nell'imprendere a svolgere quella specie di eccezione perentoria contro la proposta perequazione, cui il primo quesito dà luogo, mi conforta il sapere che io vengo a sostenere proposizioni le quali furono altra volta con molto vigore difese in questa illustre Accademia. Se al senatore Scialoja e come membro del Parlamento e come Ministro spettò l'onore, nell'occasione della sistemazione del nostro sistema tributario, di aver difeso quelli che io credo i veri principj della scienza e della giustizia, egli fu precorso da questa Accademia; nei lavori della quale, e specialmente nelle letture e nelle relazioni dell'illustre attuale presidente si trova detto fino dal 1861 quanto di poi fu detto contro il sistema stabilito nel 1864.

*Victrix causa Diis placuit.* Le dottrine dell'Accademia non prevalsero nel 1864 e forse non prevarranno neppure oggi; tuttavia io credo disdirebbe all'Accademia non fare intendere una parola di protesta.

Con una nuova perequazione si verrebbero ad aggravare i mali che noi risentiamo e che risentiremo ancora dal presente sistema tributario.

Studiamo i modi per fare la perequazione, sì, studiamoli, per evitare più che sia possibile i mali che da una perequazione mal fatta verrebbero; ma ritorniamo anche una volta sulla questione pregiudiziale, e confidiamo che le nostre parole non vadano disperse al vento.

Non si può, mi pare, discutere la convenienza della perequazione della

imposta fondiaria, senza considerarla in relazione al sistema generale delle imposte dirette. E prima di tutto è d'uopo considerare quali sono gli effetti del tributo fondiario. Questa è la premessa scientifica necessaria. Quali sono gli effetti del tributo fondiario ed in generale di ogni tributo reale? La dimostrazione è stata fatta tante volte e io non starò a farla di nuovo; non farò che enunciarla. Nel 1700 alcuno possedeva un fondo che dava 50 lire di rendita; questo fondo non era in alcun modo gravato da tasse; ci venne stabilita una tassa di 10. Pel proprietario avvenne lo stesso effetto che se fosse stato a lui tolta una parte del fondo il cui valore corrispondesse al capitale della tassa. La rendita del fondo non fu più di 50, ma di 50 meno 10; i successivi acquirenti, coloro nelle mani dei quali sarà passato il fondo, non possono non aver nella valutazione di esso detratto il capitale della tassa. Questo capitale della tassa va considerato, per il commercio privato come perduto. Io credo che la formula più esatta e più scientifica in questo argomento sia appunto questa, che l'effetto del tributo fondiario sia il seguente: *togliere al commercio dei privati un valore corrispondente al capitale della tassa*. Se fu tolto al commercio dei privati un valore corrispondente al valore capitale della tassa, naturalmente i successivi acquirenti non avranno sentito il peso del tributo. Il fondo che aveva il valore di  $A$  sarà stato considerato sempre come  $A$  meno 10, cioè meno la tassa. Non si può dire che questo effetto possa avverarsi sì o no secondo le vicende della concorrenza; non si dica che il proprietario avrebbe potuto trovare da vendere bene il suo fondo in modo da rifarsi anche di quella diminuzione di capitale che gli ha portato la tassa. Cotesta è illusione, o per lo meno è porre la questione in termini non esatti. Se il fondo è  $A$  meno 10, è impossibile che diventi  $A$  perfettamente; in altri termini la legge di concorrenza potrà avere efficacia nel valore capitale della rendita meno quella della tassa, o sulla valutazione della rendita meno la tassa, ma da questa inevitabile tassa non si può prescindere perché tassa reale, perché *jus in re*. Se per esempio un mio fondo rende 50 lire e ha una tassa di 10, io lo venderei a prezzo giusto per 800 o 900 lire; trovo una persona che vuole ad ogni costo acquistare quel fondo ed io quel fondo che può valere un migliaio di lire lo vendo 3, 4 o 5000 lire: si potrà dire che mi sono rifatto della tassa? No, perché io ho venduto il fondo *meno il capitale della tassa*, e sempre meno il capitale della tassa.

Si vuole una riprova della verità della legge che ho enunciata? È questa: se il proprietario del fondo, il venditore, dicesse al nuovo acquirente: io vi garantisco il pagamento in perpetuo della tassa, e questa mia obbligazione assicuro con ipoteca, si potrebbe dire fatto indifferente questo? O se il proprietario dicesse la tassa è 1000 lire, e perché non ne risentiate il danno io venditore vi do 1000 lire di rendita, può esser questo un fatto indifferente? Può essere indifferente il non pagar tassa? Le 1000 lire di rendita si potrebbero mai equiparare a zero? Eppure coloro che dicono che non si fa la detrazione della tassa, in altri termini vengono a dirvi che 1000 lire di rendita equivalgono a zero; non lo dicono proprio così crudamente, ma lo dicono.

Ho figurato il caso che il proprietario si trovasse gravato di tassa ad un

tratto sul suo fondo che prima non era sottoposto a tassa; il peso di questa lo sente lui solo, e i successivi acquirenti non lo sentono. Poniamo il caso più pratico, che cioè in un dato fondo la tassa ci fosse e che venga aumentata o diminuita. Se la viene aumentata, si avranno gli effetti che enunciava poco fa, nei limiti della differenza tra vecchio e nuovo tributo: se la tassa viene diminuita, per il proprietario del fondo al momento che la tassa viene diminuita, si hanno gli effetti di una remissione di debito, di una donazione per parte dello Stato.

Ora con la perequazione operata nel 1864 che cosa avvenne? Che alcuni proprietari ebbero secondo i compartimenti il beneficio di questa specie di donazione o di remissione di debito per parte dello Stato, altri invece ebbero come una diminuzione del loro fondo proporzionale alla differenza tra l'imposta antica e l'imposta nuova. Coloro che hanno comprato dopo il 1864 quando il tributo fondiario era stato già aumentato o rispettivamente diminuito nei vari compartimenti, costoro hanno dedotto il capitale del tributo, grosso o piccolo, e in sostanza non pagano tasse. Quindi era a mio avviso opportunissima la proposta del Ministro Scialoja di ritornare nella condizione del 1863, cioè di ritornare, come eravamo innanzi la perequazione fondiaria, e di dichiarare il tributo fondiario qual era, fisso. Siccome però ci erano alcuni dipartimenti, per es. la Lombardia, i quali avevano avuto di recente un grave aumento di imposta, e per quei compartimenti la legge che ho enunciata poco fa non si sarebbe potuta avverare, perché non erano avvenuti sufficienti passaggi di proprietà, per questi avrebbero potuto ribassare l'imposta fondiaria e anche ridurla per tutti i dipartimenti alla ragione del compartimento meno gravato. E così determinata la tassa, dichiararla fissa per sempre.

Il Ministro Scialoja, come è noto, propose eziandio che la tassa fondiaria fosse dichiarata riscattabile a volontà del proprietario; ed in questa proposta era confortato da un precedente nella legge del 1796 in Inghilterra.

Io non credo che sia opportuno discutere oggi la convenienza del riscatto e credo sia molto discutibile se l'imposta possa essere riscattata. L'imposta fondiaria non potrà mai essere totalmente equiparata ad un canone; ci sarà sempre questa differenza, che i tributi siano pur moralmente certi vengono ogni anno consentiti dal potere legislativo. Prescindendo da ciò, io credo che non si avvisasse bene il Ministro Scialoja quando fece la proposta del riscatto, perché essa portò la confusione in una questione abbastanza imbrogliata.

Lo Scialoja poteva come uomo di Stato, se non come teorico e scienziato, risparmiarsela e con gran vantaggio. Ad alcuni parve un tranullo del Governo, ad altri parve un'astruseria da Professori, a' più spiacquero. Il fatto è che quella benedetta idea del riscatto pareva proprio fatta apposta per non far passare la proposta principale. Non se ne parli dunque più.

Il tributo fondiario dovrebbe, a mio avviso, o signori, rimaner fisso se non altro per disperazione di potere avere una costante e conforme proporzione tra il tributo e la rendita attuale. Bisognerebbe rivedere il catasto ogni 3 o 4 anni; e la revisione continua del Catasto (se si vuol fare una revisione seria che

meriti questo nome) porta tali spese, che certamente non metterebbe conto a farla. E d'altra parte col sistema che noi abbiamo, con un catasto cioè dichiarato permanente, o almeno destinato a durar lungo tempo, e con l'idea che le rendite della terra non debbano andar più soggette a tassa, dopo pagato il tributo fondiario, si hanno non minori inconvenienti. E primo questo, che è esente da tributo il profitto del capitale impiegato nei bonificamenti delle terre. Se alcuno impiega un capitale in un'industria, l'interesse di questo capitale, il profitto di questa industria sono sottoposti a tassa; se alcuno impiega un capitale in miglioramento di terra, l'interesse di questo capitale non è sottoposto a tassa, perché il Catasto non può esser riveduto costantemente. Né basta; vi è anche qualche altra cosa, qualche altro profitto che non è sottoposto a tassa, ed è la rendita che dà l'agente naturale, eccitato maggiormente dal capitale impiegato. Per esempio, se l'impiego dei denari è al 5 per cento e in un fondo che mi rendeva 1000 spendo 40mila, e vengo ad avere 4mila lire di rendita, mille lire erano la rendita di prima, 2000 lire sono la rendita di L. 40.000 da me impiegate. Restano anche 1000 lire di rendita. Esse mi rappresentano il beneficio di quell'agente naturale (che il Bastiat in quella sua bizzarra teorica sul valore si figurava gratuito) di quello agente naturale che fu fecondato dal capitale che io vi ho impiegato. Ora tutto ciò è esenzione da tributo, è protezione, è disequaglianza. Gl'inconvenienti che ho accennati sono poi di gran lunga maggiori quando si abbia tale un ordinamento di tributi diretti, per cui la tassa sulla rendita si limiti a colpire i redditi esclusivamente mobiliari, com'è la nostra tassa sui redditi di Ricchezza Mobile; tassa che non si sa né si saprà mai se sia tassa personale o reale; tassa che manca di un principio scientifico nel suo ordinamento e nella sua base. Si sa soltanto che non colpisce i redditi di natura immobiliare. Nulla più; e anche questo principio è stato intaccato.

Pel nostro ordinamento chi guadagna 1000, 2000 e 3000 lire, si facciano pure le deduzioni degli ottavi che prescrive la legge, è tassato di una tassa grave che giunge al 14 circa per cento; invece i nuovi acquirenti di terre, se è vera la legge che enunciai, non pagano veruna tassa. Infatti se io compro un fondo che ha una rendita normale di 50,000 lire, io guardo quanto ci è di imposta; se ci sono 10,000 lire io non pagherò (capitalizzando al 5, se la ragione del denaro è al 5 per cento) un milione, ma 800mila lire. E così non verrò a risentire il peso del tributo, io con 40,000 lire di rendita, mentre colla nostra istituzione della tassa di Ricchezza Mobile un altro povero diavolo deve prelevare la tassa dal necessario.

Alle teoriche che ho enunciate e alle proposte che ho accennato, sono state fatte varie obiezioni, alcune delle quali molto gravi. Io mi asterrò dall'esponele, riservandomi di prender la parola quando alcune di esse venissero formulate. Se vere sono le cose che ho dette e che hanno l'appoggio di molti economisti in loro favore (ricorderò fra questi il Ricardo, il Say, il Passy e il MacCulloch per tacere degl'Italiani) io credo che bisognerebbe coraggiosamente rinunciare ad una perequazione (nome vano) che non sarà mai perequazione.

Non sarà mai, perché appena composta muterà la condizione dei fondi; non sarà mai, perché in breve tempo nuovi acquirenti avranno scontato nel posto di acquisto totalmente il capitale della tassa. Bisognerebbe farsi coraggio; bisognerebbe disfare quello che si è fatto nel 1864, o disfare almeno quello che si potrebbe utilmente disfare.

E come?

Io non esaminerò la questione tante volte discussa, se le tasse debbono gravare sul capitale o se debbono gravare la rendita: ci è chi le vuole sul capitale, chi sulla rendita. Io sarei come quel ghiotto che interrogato se volesse la coscia o l'ala, rispose, la coscia e l'ala. Per me vorrei tassa sul capitale e tassa sulla rendita in questo senso, che si dovesse prendere da una tassa sul capitale quello che potrebbe sfuggire da tassa sulla rendita; che si dovesse prendere da una tassa sulla rendita quello che potrebbe sfuggire gravando unicamente il capitale. D'accordo in ciò col Ministro Scialoja e in gran parte coll'onorevole Sen. Digny, io credo che si dovessero stabilire queste tre tasse fondamentali dirette, o si dovrebbe lasciare la tassa fondiaria quale era nel 1863. Salve le riduzioni fatte ai compartimenti che erano troppo gravati, una tassa reale sugli esercizi e una tassa complementare sull'entrata o sulla rendita; tassa vagheggiata anche dall'onorevole Senatore Digny e da lui proposta quando reggeva il Ministero delle finanze.

Non posso oggi parlare delle altre due specie di tasse e debbo limitarmi alla fondiaria.

Sarebbe certamente pericoloso operare la riforma ad un tratto: dovrebbero la riforma operare grado a grado, dovrebbero fare qualche cosa che somigliasse a quella graduale riduzione proposta dal Ministro Scialoja fino dal 1866: vale a dire si dovrebbe man mano che si stabilisce la tassa generale sulla rendita (da qualunque fonte provenga) far retrocedere la tassa sull'entrata. Nel primo anno per esempio si potrebbero levare i decimi, e fermarsi per la Lombardia e per i Compartimenti che ebbero diminuzione, e nei successivi si potrebbe poco a poco scemare l'imposta fondiaria negli altri compartimenti.

E si dovrebbe ritornare precisamente al punto in cui si era nel 1863, per i Compartimenti che della perequazione del 1864 ebbero un aumento? Io credo che si potrebbe lasciare qualcosa, almeno un quarto della differenza tenendo qualche conto dei passaggi che potrebbero essere avvenuti.

Se fino dal 1867 il Ministro Scialoja proponeva che si lasciasse un quarto dell'aumento, *a fortiori*, si potrà lasciare un quarto dell'aumento oggi che già sono scorsi 6 anni, e che è avvenuto un maggior numero di passaggi. Con lasciare questo leggero aumento sulle condizioni del 1863 avremmo inoltre questo vantaggio; che si stabilirebbe un equilibrio tra le Province che ebbero un aumento nel 1864 e quelle che ebbero diminuzioni. Alla Lombardia non si scemerebbero che i decimi e si verrebbe ad attuare in quelle province la tassa sulla rendita. Se in Toscana e in Piemonte si togliessero i decimi e se si venisse a stabilire una tassa sulla rendita, ci sarebbe un disequilibrio; queste sarebbero in condizioni migliori, e privilegiate.

Si potrebbe poi forse attuare un'altra proposta che io non fo se non enunciare in modo meramente accademico, senza punto insistervi. Forse si potrebbe applicare la dottrina da me esposta caso per caso, proprietà per proprietà; e considerare come scontata l'imposta in quei casi nei quali fossero avvenuti dei passaggi; considerare come non pagante imposta ogni nuovo possessore; e per questi lasciarla stare tale e quale, riducendola agli altri. Se la proposta perequazione fondiaria non passasse, io credo che sarebbe meritevole di studio anche questa proposta, circa la quale però lo ripeto, non mi sono formato una convinzione. Stabilita così una tassa fondiaria fissa, una tassa reale di esercizio sui capitali mobili e una tassa sulle entrate, io credo che bisognerebbe trovare il modo di cointeressare i Comuni in queste due tasse; si potrebbero abolire la tassa di famiglia e quella sugli esercizi, e concedere ai comuni la facoltà di sovrainporre centesimi addizionali a queste tasse. Così si avrebbe guarentigia di maggior provento. Da questo sistema soltanto avremmo per avviso di molti il vantaggio che tutti contribuirebbero ai carichi dello Stato in proporzione del loro avere; l'imposta fondiaria ridotta nei limiti antichi si considererebbe come un fatto storico e nulla più.

Avremo poi anche il vantaggio che una tassa generale sulle entrate sarebbe molto più facilmente applicabile di una tassa, come abbiamo oggi, limitata a rendite esclusivamente mobili. Diceva molto opportunamente il nostro onorevole presidente Ridolfi; è molto più facile farsi un concetto complessivo della rendita di una data persona, che dire di quali rendite speciali dispone. Si ha poi il vantaggio che dovendosi applicare una tassa generale sulle entrate, potremo pigliare per criterio quello tante volte raccomandato dagli economisti, cioè il valor locativo delle case di abitazione; criterio che oggi non può essere adoperato perché non vale più, quando sui titoli del Debito Pubblico si paga la tassa con la ritenuta, quando per la rendita, poca o tanta che sia, dei fondi, non si è sottoposti a tassa.

E che cosa dovrebbe farsi per la stessa sui fabbricati? Dovrebbe essere sottoposta alle medesime norme delle quali ho parlato per la tassa fondiaria? Non si può negare una gran differenza, oltre che naturale, economica e giuridica tra i fabbricati ed i terreni. Principalmente da questo dipende che del beneficio dei terreni si può godere in qualunque parte, perché il principale beneficio dei terreni sono i prodotti e questi si trasportano (salvo la maggiore o minore spesa di trasporto), sul luogo del consumo; invece dei fabbricati non si può godere che sul luogo. Quindi la rendita sui fabbricati è soggetta a grandissime oscillazioni, delle quali non si potrebbe non tener conto nello stabilire il tributo. Il Ministro Scialoja ravvisava nella rendita dei fabbricati una specie di rendita mista fra la fondiaria e la mobiliare: a me piuttosto che mista piacerebbe chiamarla rendita speciale, rendita *sui generis*, a cui dovrebbe corrispondere una tassa *sui generis*. La tassa reale sui fabbricati dovrebbe colpire il valore normale dei fabbricati, cioè quello che è meno facilmente soggetto ad alterarsi per le vicende a cui ho poc'anzi accennato. Il resto del valore, quello, dirò, quotidiano, che varia secondo il variare della popolazio-



ne, per l'apertura di una strada o per una ragione o per un'altra, quel resto dovrebbe rientrare ed esser tassato nella tassa personale.

Molti non consentirono né consentiranno oggi in quanto ho avuto l'onore di esporre; specialmente coloro che magnificano il Catasto come strumento finanziario e come mezzo di assicurare ed accertare la proprietà. Vi sono di quelli che hanno una specie di idolatria per il Catasto: e tra i partigiani del catasto, alcuni lo vogliono immutabile, altri continuamente o almeno a brevi intervalli riveduto. E l'esservi partigiani fierissimi del catasto tra quelli che lo vogliono in un modo e partigiani fierissimi tra quelli che lo vogliono nell'altro, fa dubitare, o che il catasto non serva né all'uno né all'altro scopo (perché servendo all'uno escluderebbe l'altro) o che quando si parla di catasto, ognuno intenda qualche cosa a modo suo che gli altri non intendono.

Io mi sono più volte domandato se il Catasto abbia, nello interesse dei proprietari di fondi, tutti quei vantaggi che molti credono; e ancora non sono riuscito a farmi una opinione, circa i vantaggi che reca alle private proprietà. Vi sono alcuni che dimostrano o cercano di dimostrare che sono più le liti che il catasto fa sorgere relativamente a delimitazione di fondi, di quelle che faccia evitare: e si cita l'esempio della Francia, ove nel 1869, di sole azioni *possessorie* se ne sono avute 12,600 nonostante il catasto. Io non sono in grado di sciogliere questa questione né voglio pregiudicarla, perché è certo che se si *vedono* le liti che il catasto fa sorgere o che si sollevano quando il catasto c'è, *non si vedono* le liti che sorgerebbero quando il catasto non ci fosse; di questo bisogna tener gran conto. Come strumento finanziario poi, io non credo alla utilità del catasto: è costosissimo e diviene inutile poco tempo dopo che è fatto. Al momento in cui il catasto è compiuto, le condizioni dei fondi sono talmente alterate che non dice più il vero. Se si fa un catasto in gran fretta, si fa male, si dà luogo a molte ingiustizie; se si fa con molta calma, se ci si mette molto tempo quando è compiuto, allora sì che non dice più la verità. Nonostante l'accuratezza delle investigazioni, presto le ingiustizie vengono poste in evidenza, anzi appaiono più crude, come è avvenuto in Francia; si nota la differenza tra dipartimenti, tra Comuni, tra contribuenti e si chiede l'applicazione del solito principio di giustizia, che la tassa debba essere in proporzione della rendita dei fondi. Che cosa si deve fare allora? Una nuova perequazione? Ma questa costa troppo. Allora si scemerà in quei compartimenti in cui si notano maggiori ingiustizie e così per qualche tempo si fa tacere chi più grida. Così si è fatto in Francia: e così si sarebbe fatto in Italia, se non fossero stati gli urgenti bisogni delle nostre finanze e se non fosse stato il desiderio e la mania che si aveva di unificare.

Ecco alcuni dati circa i pregi del Catasto. In Francia nel 1790 il tributo fondiario era di 240 milioni; nel 1790, come è noto, fu ordinata la riforma del Catasto che, cominciata effettivamente nel 1808, fu compiuta nel 1845 con la spesa di 152 milioni. A che giovò tanta spesa? Dal 1791 al 1821 l'imposta fondiaria in diversi dipartimenti della Francia fu scemata 9 volte, e di



85 milioni, tanto per togliere le disuguaglianze che sempre riapparivano; e furono tolte scemando dove la tassa fondiaria era più grave. Al 1851 il contingente era scemato di altri 27 milioni, nonostante un aumento generale della tassa di 45 centesimi che fu decretata nel 1848. L'imposta fondiaria dal 1798 al 1874 andò da 240 milioni a 170 milioni, sempre per togliere quelle disuguaglianze che riapparivano continuamente. Ora si noti quello che è costato alla Francia il Catasto, cioè 152 milioni; si noti il gran tempo impiegato, dal 1808 al 1845; si noti che la tassa fondiaria principale era di 240 milioni nel 1791; si noti che 240 milioni allora valevano certamente più che 240 nel 1874; si noti che nel 1791 la rendita fondiaria della Francia, dagli statisti del tempo era calcolata da 1200 a 1300 milioni, mentre oggi è calcolata a 4 miliardi, e sarà lecito dubitare assai dell'utilità di tale strumento.

Quando poi si tenga conto della immensa quantità di spese giudiziarie che il Catasto non ha saputo evitare, io credo sia lecito e debito di cittadino far voti perché non avvenga in Italia una nuova perequazione, la quale ribadirebbe il sistema tributario tanto fatale inaugurato nel 1864. Ci sarà lecito far voti perché non avvenga una pretesa perequazione che si ispiri a quel falso ordinamento di tributi diretti, che ci ha dato la infelicissima istituzione della tassa di Ricchezza Mobile, che per me è fra le cause principali del cattivo stato delle nostre finanze; che per l'attuale ordinamento, per la sua misura, per il fondamento suo, rovina molte industrie, lascia immuni molti da tasse, rende pochissimo all'Erario. Le cifre lo dimostrano. Esaminiamo la previsione del 1875: abbiamo previsto per tassa di Ricchezza Mobile 170 milioni: decomponiamo queste entrate: prelevazione sugli stipendi e pensioni 15,700,000 lire; su rendita pubblica e buoni del tesoro 59,884,000 lire; su vincite al lotto 5,676 mila lire. Per multe 20,000 lire. Totale 81,240,000 che son riscalte col sistema della ritenuta.

Di tasse riscalte sui Ruoli non restano che 82 milioni. La tassa riscossa sui ruoli è quella che sta in corrispondenza del prodotto vero della industria del Paese. Ora tra 81 e 82 è pochissima la differenza. È possibile che quello che il Paese guadagna sulle industrie e sul commercio sia presso a poco uguale al cumulo degli stipendi, delle pensioni, della rendita consolidata e delle vincite al lotto? È possibile ciò? Non dimostrano queste cifre, che per quanto alcuni ne siano oppressi, la nostra tassa sulla rendita lascia immune da tassa un'infinità di contribuenti? E dobbiamo tenere a conservare questo sistema? Non è esso la più sperequata delle perequazioni? Se l'abbandono della proposta perequazione ci portasse soltanto a meditare quale abisso abbiamo scavato sotto i nostri piedi col sistema tributario inaugurato nel 1864, io credo che avremmo raggiunto il massimo vantaggio per noi e per l'erario.

Ma cosa sperata voi? mi si dirà; è tardi; ormai la perequazione è certa, e presto potrà esser discussa. La Camera la chiese con un suo ordine del giorno, il Ministro ha presentato il Progetto di Legge, la Commissione si è dichiarata in massima favorevole alla proposta ministeriale. In che sperate voi?

In che spero? Veramente non so nemmeno io in che cosa sperare: ma la

speranza è l'ultima cosa a perdersi e, come dice il proverbio, finché ci è fiato ci è speranza, in mancanza di meglio spererò nella solita stella d'Italia. Io spero che la lotta che potrà suscitare questa proposta, gli ostacoli, soprattutto certi ostacoli regionali che potrà suscitare, la facciano andare in lungo; spero che ci faccia andare in lungo l'idea dell'immensa spesa che si richiederebbe per operarla, e del tempo che ci vorrebbe per compierla; ben maggiore credo io di quello stabilito dalla Legge presentata dal Ministro delle finanze.

E se, cessata questa prima furia, l'ora fortunata della meditazione sui nostri tributi diretti verrà, io credo, che l'ingegno italiano raccogliendo le sue tradizioni, e giovandosi della esperienza degli altri popoli inaugurerà un sistema più conforme ai principi di giustizia, meno pernicioso per i contribuenti, meno esiziale per le nostre Finanze.

*Digny.* Domando perdono ai miei onorevoli Colleghi se in un argomento così grave, che interessa tutti e tanto da vicino, io prendo la parola all'improvviso in questa discussione promossa dalla parola autorevole del nostro collega Luchini, con un discorso che bisognerebbe meditare profondamente prima di potere sperare di adeguatamente rispondere. Ma l'onorevole preopinante mi ha chiamato in campo così direttamente, che per me è in certo modo una questione d'onore l'alzarmi a dire qualche parola. Quindi io ricorro alla benevolenza dei miei Colleghi, se così all'improvviso non mi verrà fatto di rispondere ad alcune proposizioni dell'onorevole preopinante con quella lucidezza di idee che l'argomento richiederebbe.

Io mi trovo nella necessità di parlare, imperocché quando ho avuto l'onore di reggere il Ministero delle Finanze, ho presentato al Parlamento due proposte di legge, le quali non ebbero la fortuna di incontrare né l'una né l'altra il favore delle Commissioni parlamentari; una di queste proposte di legge era relativa alla trasformazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, la quale io avrei voluto estesa anche ai proprietari, a fine di darle addirittura il carattere di quella tassa sulla entrata che precedentemente, forse con un concetto un poco diverso, aveva proposto l'On. Scialoja. La seconda proposta era precisamente la legge sulla definitiva perequazione dell'imposta fondiaria; era una legge sommaria, il cui concetto però si avvicinava molto a quello che informa la proposta dell'attuale ministro. Ora dalle parole che ha dette l'onorevole preopinante, dall'insieme delle idee sue resulterebbe in certo modo che io fossi caduto, nel proporre queste due leggi, in una aperta contraddizione.

Di questo io desidero prima di tutto sdebitarmi, e protesto che mentre concordo nei principii esposti dall'on. preopinante, la differenza tra noi in sostanza non mi pare che consista in altro che nello spingerne più o meno all'ultimo segno l'applicazione. Del resto un'altra protesta io debbo fare prima di entrare nell'argomento. Qui noi solleviamo una questione, la quale deve avere un certo effetto sulla pubblica opinione. Trattiamo una materia estremamente delicata: imperocché naturalmente s'incontra il favore generale, in materia di tasse combattendole, mentre difendendole, uno si pone sempre in una posizione più difficile e soprattutto più ingrata. Io però non esito a pi-

gliare questa seconda posizione, perché credo che il coraggio che hanno avuto molti uomini di Stato di entrare arditamente in questa via, ha solo potuto condurre la finanza del regno d'Italia oramai in condizioni da non far più temere un disastro.

Il primo quesito come è posto davanti a noi c'invita in sostanza a decidere se l'imposta fondiaria, essendo un tributo reale, permetta e consenta che se ne possa fare la perequazione; mi pare che questi presso a poco sieno i termini del primo quesito. L'onorevole preopinante combattendo la perequazione vorrebbe, se non erro, sostituire a questo sistema, una riduzione generale del tributo attuale, accompagnata da una imposta sull'entrata.

Qui, o Signori, non bisogna farsi illusione; quello che ha impedito di entrare largamente in questa via di diminuzioni e di riforme che insieme riuscissero ad alleggerire le gravezze, sono state le condizioni delle finanze italiane. Quando il regno d'Italia si è inaugurato, ci erano 500 milioni di deficit; questo deficit non era possibile di coprire con le economie e bisognava necessariamente accrescere le entrate. Si è detto e si è gridato molto che le economie non si sono fatte; ma io potrei dimostrare coi bilanci dello Stato alla mano che malgrado l'aggregazione della Venezia, malgrado l'annessione di Roma, malgrado insomma tutte le vicende che abbiamo attraversato e malgrado l'aumento progressivo fortissimo degli interessi del debito pubblico, le spese pubbliche sono appena aumentate, mentre sono aumentate rapidamente le entrate, tanto da condurci attualmente a un disavanzo che raggiunge appena la somma di 50 milioni, un decimo di quello che era in principio. In questo stato di cose nel portare aumento alle imposte non si è potuto pur troppo stare rigorosamente a certi principj; la necessità politica imponentissima di condurre a compimento questa grande opera dell'equilibrio delle finanze del regno d'Italia ci spinse ancora nella via di certi aumenti d'imposta, che furono inevitabili.

Questa, mi si dirà, non è considerazione che debba figurare tra gli argomenti di discussione di un corpo scientifico; qui noi parliamo di economia; le necessità pratiche e politiche entrano nell'ordine dei fatti e non debbono turbare la serenità della discussione dei principj. Ed io ne converrei, se le nostre parole rimanessero in questo recinto; ma le nostre parole vanno agli orecchi del pubblico, il quale non fa poi tante distinzioni. Da una discussione come la nostra intorno ad un argomento tanto vitale, possono senza dubbio risultare sempre effetti gravi nelle discussioni che si dovranno fare in recinti diversi da questo. Quindi non posso io trascurare le considerazioni di necessità politiche che hanno condotto a questo risultato, e quindi sento il dovere di non trascurare argomenti di questa natura.

Io proposi, è verissimo, la tassa sulla entrata; e molte delle idee svolte così eloquentemente dall'onorevole preopinante mi condussero a quella proposta della quale non mi sono pentito mai, imperocché io credo che se fosse stata adottata dal Parlamento, si sarebbero verificati inconvenienti molto minori di quelli che si sono incontrati nell'aggravare la ricchezza mobile. Ma nel

fare cotesta proposta io non rinunziava affatto alla imposta fondiaria, che io considerava non come censo da immobilizzare per sempre, come proponeva l'onorevole preopinante, ma come contributo da parificarsi il più possibile nelle diverse parti dello Stato; e per me, o Signori, la perequazione dell'imposta fondiaria era una necessità.

Questa necessità, noi l'abbiamo sentita fino dal primo momento della costituzione del Regno d'Italia. Riunite le prime regioni che costituirono il primo Regno d'Italia, si trovò che il tributo diretto sui fondi era molto disuguale e diverso da una provincia all'altra. Nel concetto propugnato dal preopinante, si sarebbe dovuto lasciarlo immobile tale quale e considerarlo come un censo fisso a favore del governo. Ebbene, o Signori, io rammenterò che la Lombardia aveva tra i suoi tributi diretti un tributo non tanto antico quanto gli altri, ed eccezionale, del 30 per cento sulla rendita fondiaria, che tutti sentirono fin da principio la necessità di abolire. È verissimo, ed io rendo giustizia, al preopinante, che anche egli ha fatta una eccezione per questo caso, quando ha detto che si doveva lasciare fino dal 1864 l'imposta fondiaria nelle medesime condizioni da per tutto. Ma mi permetto di osservare che questa non sarebbe più la conseguenza logica dei principj da esso sostenuti.

*Luchini.* Era recente.

*Digny.* Era recente, mi risponde il preopinante: ma io gli faccio osservare che moltissime delle nostre imposte fondiarie sono recenti, che i nostri catasti i più perfetti non sono secolari. Ci sono perfino di quelli che datano appunto dal 1864. Quale differenza si può fare tra cotesti catasti recentissimi e il tributo del 30 per cento della Lombardia che aveva durato 10 o 12 anni? Si entra insomma in certe distinzioni che è impossibile di fare giustamente. Se si doveva togliere il 30 per cento dai fondi della Lombardia, bisognava andare avanti nella conseguenza di cotesto principio e perequare il tributo di tutte quelle province del regno: era questa una necessità politica, perché bisogna persuadersi che d'avanzo ci erano difficoltà nel fondere insieme i setti stati d'Italia che avevano amministrazioni, tradizioni, consuetudini, legislazioni e costumi diversi, per non affrontare anche quella di mantenere disuguali le imposte principali. Se noi lasciavamo allora che la Lombardia fosse aggravata più che le province Napoletane, la Romagna, e la Toscana e il ducato di Modena, noi lasciavamo una semente di discussioni da fare spavento. Quindi bisognava parificare il meglio possibile. Del resto io confesso che nella mia mente non so fare una grande differenza tra la perequazione adottata per l'imposta fondiaria come misura politica e la parificazione e l'unificazione del debito dei diversi Stati d'Italia; unificazione che fu promossa da un nostro amico qui presente e che onorò altamente la sua amministrazione. Dunque confesso che non so vedere ragioni perché non avesse dovuto esser fatta questa perequazione, mentre veggio tutte le ragioni che ci condussero ad eseguirla.

Quando fu fatta la prima perequazione, fu fatta approssimativamente e si chiamò perfino conguaglio provvisorio, perché si fece con mezzi rapidi e sommarii, facendo ampia riserva anche in un articolo della Legge, che agli er-

tori di questa perequazione si sarebbe poi rimediato con una esatta e regolare operazione successiva fatta pacatamente con sistemi razionali. Anzi il Parlamento nella legge del conguaglio provvisorio stabilì nientemeno che la perequazione definitiva si dovesse fare nel 1867. Passò il 1867, passarono molti altri anni e ancora questa perequazione non si è fatta, ma in questo tempo la Camera non ha cessato di tornare su questo argomento. Ogni Ministero ha avuto il suo ordine del giorno di invito a fare la perequazione; ed io stesso che ho l'onore di parlare in mezzo a Voi ho avuto il mio solenne invito dalla Camera per fare la definitiva perequazione della imposta fondiaria.

Ci è un punto nel quale io concordo pienamente con l'On. Preopinante, Se la perequazione della Imposta fondiaria si fosse fatta quando io la proposi nel 1868, si poteva e si doveva coordinarla con un riordinamento di tributi diretti, e la legge che io ebbi l'onore di proporre aveva infatti questo titolo: «*Legge per il riordinamento dei tributi diretti*», un capitolo della quale provvedeva alla perequazione della imposta fondiaria. Ma d'allora in poi pur troppo sono avvenute modificazioni nelle leggi tributarie che ora renderebbero difficile e quasi impossibile in questo momento adottare quella vagheggiata rifusione di tutto il sistema tributario di cui parlava l'On. preopinante. Per esempio la Ricchezza Mobile, quando ebbi l'onore di proporre quella legge di cui ho parlato, era all'8 per cento. La ritenuta o non ci era o era all'8 per cento anche quella: insomma ci era un bel margine che lasciava campo allo sviluppo di altri tributi, i quali potessero coordinarsi con quella legge. Portata la Ricchezza Mobile e la ritenuta al 13,20%, non resta più campo di far niente. Ma dice il preopinante: sopprimetela. Prima di toccare le tasse esistenti, prima di entrare in un campo come codesto, io credo che gli uomini di Stato che si trovano sulle spalle questa grave responsabilità, ci debbono pensare molto. Ora il discorso, che io ammiro, dell'onorevole preopinante, mi ha fatto l'effetto di trascurare un poco troppo il punto di vista della necessità finanziaria dello Stato, il punto di vista delle necessità politiche in cui si trovano gli uomini che alla applicazione di questi atti sono condannati.

Per me dunque, ripeto, non veggio possibilità di non fare la perequazione, non veggio possibilità di abbandonare delle imposte, di sconvolgere un sistema tributario, senza essersi reso conto avanti molto chiaramente degli effetti possibili sul bilancio dello Stato. Io confesso, che dalle idee esposte dall'on. preopinante, io non ricaverei abbastanza dati per potermi fare un concetto esatto di quali sarebbero tali conseguenze.

Non seguirò l'on. preopinante in certi particolari sui quali del resto avremo luogo di tornare, se la discussione proseguirà sopra i quesiti che i nostri Consigli direttivi hanno presentato come base o come ordine di questa discussione: per esempio la idea di mantenere la imposta fondiaria in una certa proporzione in una regione, per diminuirla e variarla in una proporzione diversa, in un'altra regione; io credo che sia un concetto assolutamente impraticabile. Più impraticabile poi sarebbe anche amministrativamente quello di applicare un trattamento diverso da privato a privato, a seconda che più recente o più antica fos-

se la data dell'acquisto del fondo ciascheduno. Su questo particolare, ripeto del resto noi potremo tornare negli ulteriori quesiti; ma prima dirò alcune parole sul Catasto così risolutamente condannato dall'on. preopinante.

Egli ha cominciato col dire che il Catasto è una occasione di liti. È vero che egli ha soggiunto poi che le liti medesime che avrebbero luogo se il catasto non ci fosse, non si riconoscono, mentre si sanno quelle a cui il catasto dà luogo. Il suo argomento contro il Catasto mi pare eccessivamente debole, imperocché tutti gli ordinamenti della Società moderna, che conducono a stabilire certe regole e certe leggi, danno poi occasione a liti; e che per questo si vorrebbe dire che l'intera compagine degli ordinamenti sociali si dovrebbe distruggere per il gusto di non aver liti?

Il Catasto come garanzia della proprietà non credo poi sia condannabile, e neppure direi discutibile, perché mi pare il solo modo per constatare l'esistenza ed i limiti dei diritti dei cittadini in conflitto per vicinanza fra di loro.

Ma lasciando da parte il Catasto come modo di constatazione della proprietà, e considerandolo come modo di perequare gli aggravi, qui nascono senza dubbio gravissime difficoltà che voi tutti ben conoscete. Senza dubbio, a parte gli errori che in qualunque Catasto, per perfetto che sia, non potrebbero eliminarsi, nascono le sperequazioni per fatto del proprietario che non ha migliorato il suo fondo e di quello che lo ha migliorato dopo che la catastazione è stata compiuta, fra quello che l'ha migliorato avanti, e quello che l'ha migliorato dopo; nascono senza dubbio questi inconvenienti che sono le conseguenze di tutte le istituzioni umane. Io sfido l'on. Luchini a citarmi una qualunque istituzione che, vagheggiata dal punto di vista dei principj ed applicata, non dia poi risultati più o meno difettosi; inconvenienti che è difficile cancellare. Ma del resto io vedo che solamente là dove esiste un Catasto fatto con abbastanza approssimazione ed esattezza, solamente là dove i contribuenti possono essere sottoposti a certe gravezze in modo abbastanza equo e giusto, le popolazioni si lagnano meno. Io non mi estenderò sopra gli altri quesiti che non sono ancora messi in discussione, ed ai quali del resto il sig. Luchini, non ha per ora accennato; discuteremo gli altri quesiti, ed allora avremo luogo di parlare del Catasto e del miglior modo di ottenerlo, come dei vantaggi e degli effetti che potrà produrre.

In quella occasione mi permetterò di sottoporre all'Accademia certi fatti che non si verificano in Toscana, dove gli aggravi sono perequati, almeno comune per comune, ma che si verificano nelle province Piemontesi e Napoletane dove talvolta le condizioni di un proprietario sono da quelle di un altro tanto diverse, da divenire intollerabili. Non voglio più lungamente occupare l'Accademia, e concludo che io credo e desidero che l'Accademia non esprima un voto che vada contro il concetto della perequazione, la quale secondo me è un'assoluta necessità nelle condizioni attuali dello Stato.

Mi rincrescerebbe altamente che in una questione così delicata, un Corpo così rispettabile col peso della sua opinione potesse portare difficoltà nel progressivo svolgimento e nella risoluzione di questa gravissima questione.

*Francolini.* Dopo l'eloquente discorso del Conte Digny io dovrei astenermi, tanto più in quanto i quesiti sottoposti all'Accademia sono tutti informati al concetto che questa perequazione debba essere basata sulla rendita netta; io ho un concetto diverso; io credo che la perequazione debba essere basata sul prezzo dei fondi. Qui però non è il momento di svolgere queste teorie. Dirò solamente che mi pare non si possa trovare assetto più giusto all'imposta, se non quello di far sì che tutti i cittadini paghino in proporzione di quello che hanno; per raggiungere questo scopo bisogna far di certo un Catasto. Facciamolo per denunzie, facciamo in un modo o in un altro, ma mi pare che scopo di tutti debba essere di far sì che ognuno paghi in proporzione della propria ricchezza. Credo che se questo mio concetto avesse la fortuna di essere approvato, risparmierebbe tutte le questioni sul modo di calcolare la rendita netta; credo che si andrebbe più speditamente allo scopo. Ma lasciando come ho detto questa questione, che qui non è luogo di trattare, mi sembra di dover notare che anche accettando le proposizioni fatte dall'onorevole Sig. Luchini, bisognerebbe far capo ad un Catasto. Sia pure in ipotesi che si debba lasciare l'imposta fondiaria come fu, fino a qui, perché si dice che i possessori attuali non hanno pagato quella parte di prezzo che corrisponde alla importanza della tassa al momento della contrattazione, che questo è ormai un debito pagato dai nostri antichi. Ma se si vorrà imporre la rendita, costituita dalla differenza tra i gravami imposti sulle proprietà territoriali e le entrate che se ne può avere, bisognerà pur fare un Catasto per conoscere ed attribuire queste differenze, queste rendite: la differenza starà dunque in questo; se cioè il Catasto si dovrà fare per denunzie o con le regole migliori che sono state adottate fin qui. La distribuzione della imposta non si potrà fare a caso; ed un Catasto bisogna fare, lo ripeto, ancorché si voglia lasciare le cose come sono state finora e si voglia colpire soltanto quella entrata che resta dopo pagata l'imposta e soddisfatti gli altri oneri della proprietà fondiaria. Quando la questione è posta in questi termini io non sono punto dubitativo nella scelta; preferisco un Catasto regolare, credo che non pesi su questa opinione l'esser io ingegnere, perché non ho mai preso parte nelle operazioni catastali, e non ho voglia di prendervi parte. Quanto poi agli addebiti che il primo dei nostri soci che ha preso la parola ha dato al Catasto Toscano, io sono d'accordo pienamente col Conte Digny; tutto al più concedo che quegli addebiti si possono fare a Catasti fatti male, non a quelli fatti bene. Convengo che operazioni così vaste non si possono portare a compimento con quella perfezione a cui si può arrivare trattandosi d'interessi privati. Ma questo nei Catasti non è necessario, basta che ci sia una sensibile approssimazione alla vera rendita netta, o al prezzo, e che inoltre sia fatta una giusta proporzione tra i diversi contribuenti. Ha detto l'onorevole Sig. Luchini che il Catasto è la causa di molte liti. Non può essere a meno, perché il Catasto geometrico dà occasione di fissare il vero confine fra le proprietà, confine che può rimanere incerto fino a che il Catasto non è geometrico. Nasce la lite quando si viene a dire: questa linea è quella che demarca la mia proprietà dalla vostra.



Non credo che siano più giusti gli addebiti che l'egregio sig. Luchini ha dati al Catasto, quando ha detto che sia pur giusto il Catasto fatto oggi, non sarà più giusto domani, perché le condizioni dei fondi sono mutabili: questo è difetto comune a tutte le cose che mutano col tempo. Poniamo che si potesse fare l'imposta unica sulla rendita, la quale io pure vagheggio per liberarmi dalla gran noia del sistema attuale; poniamo che si vada a fare i conti addosso a questo o quello, domandando quanto ha di rendita per il tale e per altro capo; e poniamo che tutti rispondano la verità. Ebbene, qualche tempo dopo la verità non sarà più quella, perché saranno avvenute disgrazie, saranno mancati guadagni, saranno sopraggiunti aggravii. Ed in conseguenza anco con questo metodo di Catastazione avverrà esser vero e giusto oggi quello che non lo è domani. Questo difetto è inevitabile, perché dipende dalla natura delle cose umane: insisto nel ripetere che un Catasto si farebbe sempre: sicché la questione è sempre ridotta a vedere quale sia il meno male; a scegliere cioè fra lo spendere meno ed avere un Catasto cattivo, o spendere più, ed averlo buono almeno per la proprietà della terra. Ed io ripeto che sono per questo ultimo partito, perché quando il Catasto è regolarmente impiantato, non soddisfa solamente al reparto dell'imposta, soddisfa anche a molti altri bisogni sociali fino a dare qualche lume sulla importanza della ricchezza territoriale dei proprietari. E se fosse consociato e messo in armonia col sistema delle ipoteche, potrebbe dare un bilancio molto approssimativo del dare e dell'avere dei proprietari. Inoltre il Catasto geometrico dà sicurezza della cosa che si contratta. Chi ebbe sotto gli occhi le contrattazioni antiche, ha sempre avuto da rilevare la molta maggiore sicurezza delle contrattazioni attuali a fronte di quelle che avevan per base la denunzia, dacché ogni contratto può essere appoggiato alla estensione geometrica; quindi anche da questo lato il Catasto è stato un immenso freno alla frode ed una immensa facilitazione ai contratti. Concludo, restringendomi specialmente ai Catasti, che siccome per distribuire le imposte, non si potrà fare a meno dei Catasti, la mia preferenza è pei Catasti regolari sebbene costino di più.

*Ridolfi, Presidente.* Il Sig. Prof. Luchini ha chiesto di parlare, ma io lo prego di consentire che parli prima il Senatore Magliani.

*Magliani.* Ho domandata la parola, non perché fossi preparato a fare un discorso; ma soltanto per esporre l'impressione ricevuta dall'importante ed erudito discorso dell'onorevole Luchini, e da quello non meno importante dell'onorevole Cambray-Digny. Io non potrei non convenire pienamente nella massima parte delle dottrine svolte dall'onorevole Luchini, ma sento per altro che vi sono molte verità non solo razionali, ma pratiche nelle cose contrapposte dall'onorevole Digny, e credo in nessun'altra materia sia più giusta la sentenza del Rossi di dover distinguere la scienza pura dalla sua applicazione a' fatti e rapporti sociali. Mi permetterò infatti di distinguere il tema in due parti, considerandolo dapprima sotto un punto di vista puramente teorico e razionale, considerandolo dipoi sotto il punto di vista storico e di fatto. Sotto l'aspetto puramente teorico e razionale, io credo che possa affer-

marsi che quella che noi chiamiamo rendita della terra si compone di due elementi distinti. Un elemento è quello che gli Economisti da Ricardo in poi chiamano col nome tecnico e speciale di *rendita*: l'altro che non andrebbe denominato rendita, ma più specialmente profitto, quello cioè che proviene dal capitale, sia fisso o circolante impiegato sulla terra. Rendita è quel di più che un proprietario ricava dalla vendita dei suoi prodotti in concorrenza con i prodotti di terreni meno fertili. Quel di più non è profitto di capitale, non è remunerazione di lavoro, ma è un prodotto dell'agente naturale che costituisce un aumento di entrata per il proprietario della terra, o che sia vera l'ipotesi che si siano cominciate a coltivare le terre più fertili, secondo il Ricardo, o che sia vera l'ipotesi inversa. Questo *quid* è maggiore in alcuni casi, è minore in altri; ma razionalmente non va confuso col profitto o col salario. Ma non costituisce esso solo l'entrata del proprietario della terra, a formare la quale concorre l'altro elemento del profitto de' capitali impiegati, di cui una parte resta incorporata al suolo, e una parte si anticipa in mercedi sotto forma di capitale circolante rimborsabile colla vendita de' prodotti. Ora la prima parte, quella che dicesi propriamente rendita è inerente al fondo e inseparabile da esso; e il tributo che corrisponde può esser fisso, come è permanente e immobilizzata la fonte della rendita. Io non lo chiamerò, nondimeno, *canone*, ma tributo, perché dev'essere consentito dal Parlamento ogni anno. Ma v'è l'altro elemento mutabile di sua natura; il profitto dei capitali impiegati. E il tributo che vi corrisponde non può del pari esser fisso, ma deve seguire la legge normale delle imposte sopra qualunque altro profitto. Tutti sanno la disputa tra gli Economisti. Vi sono alcuni che propugnano una tassa fondiaria fissa, altri che la vogliono mobile: i primi dicono che una tassa fondiaria fissa è più utile per lo sviluppo dell'Agricoltura, perché quando un proprietario sa di pagare una tassa non soggetta a variazioni è incoraggiato a migliorare la coltivazione della sua terra; mentre una tassa mobile sarebbe un ostacolo al progresso dell'agricoltura, aumentando in ragione dell'aumento del prodotto del fondo. Gli altri economisti o statisti si oppongono dicendo che ogni tassa per essere giusta deve essere proporzionale all'*avere* dei contribuenti. Come conciliare altrimenti, io credo, che facendo la distinzione che io faccio. Può esser fissa la parte del tributo che cade sulla rendita, e può esser variabile quell'altra parte che cade su' profitti del capitale, cioè sui proventi dell'industria.

Bisognerebbe dunque distinguere questi due redditi, per applicare corrispettivamente le due imposte. Ma nel fatto sono distinti i due elementi della rendita fondiaria? Non credo di esser competente a risolvere questa questione; mi pare però che la rendita che risulta dal Catasto comprenda l'uno e l'altro elemento, poiché il Catasto ha tenuto conto non solo della rendita ma dei miglioramenti del fondo. Come si farà dunque a render fissa la tassa fondiaria? Si renderà fissa tutta la tassa attuale? Qual è il criterio per discernere un elemento dall'altro? Noi troviamo che questa rendita come risulta dai Catasti è indiscernibile, e così non è possibile adottare oggi il sistema della conso-

lidazione, lasciando poi gli aumenti della imposta ad un modo d'accertamento analogo a quello che si adopera per la tassa di Ricchezza Mobile.

Il criterio dell'egregio Luchini di ritornare alla base del 1863 non è razionale, ma empirico; giacché anche allora i due elementi eran confusi. Né basta il dire che le antiche imposte fondiariе siano già scontate nel prezzo de' fondi, e non siano più sopportate da alcuno. Posta anche la verità assoluta di questo fatto, con qual criterio si distinguerebbe l'antica imposta dalla nuova dopo le tante mutazioni avvenute in meno di mezzo secolo?

Se non può applicarsi praticamente il criterio scientifico che giustificerebbe la distinzione della tassa in due parti, l'una fissa, e l'altra mobile; non credo che senza gravi difficoltà vi si sostituirebbe un criterio tutto estrinseco e di fatto, rendendo ormai fissa tutta l'imposta, diseguale e sperequata quale è presentemente, e sottoponendo inoltre il reddito fondiario alla tassa generale dell'entrata.

*Luchini.* Sono grato agli onorevoli oratori che hanno parlato dopo di me, pel benevolo giudizio che hanno dato su ciò che io dissi all'Accademia. Non posso rispondere a tutti, ma soltanto ad alcuni obietti. L'onorevole Digny nel combattere alcune delle cose che io affermai con obiezioni delle quali non posso disconoscere la efficacia mi ha richiamato ad essere un po' più pratico, a por mente alle condizioni in mezzo alle quali egli si è trovato, ed alle necessità delle nostre finanze. Certamente io alieno fin qui dalla vita pubblica, e alieno chi sa per quanto ancora, non sono in grado di giudicare le difficoltà in mezzo alle quali l'onorevole Cambray-Digny si è trovato, e che ha saputo con tanta energia combattere, e superare. Mi è grato dichiarare che consento pienamente con lui in quelle parole di lode che egli dava a coloro, che senza curarsi della popolarità, anzi sacrificandola al dovere, cercarono i modi di accrescere le entrate dello Stato quando la patria ebbe bisogno di nuovi mezzi. Gran parte di questa lode va a lui e la storia gliene terrà conto. A me però non sembra che totalmente giusta sia l'accusa che l'onorevole Digny mi dava di aver voluto troppo prescindere dalle condizioni pratiche del nostro paese, dalle necessità in cui versò; quasi che il progetto che lo Scialoja Ministro delle Finanze aveva presentato e che io propugnava, ci avesse dovuto portare una diminuzione delle entrate annuali.

Ho detto poco fa che se mi domandate se voglio la tassa sul capitale o sulla rendita, io vi rispondo che la voglio sul capitale e sulla rendita; e ne addussi la ragione. Il sistema del quale mi feci propugnatore, se ha il pregio di esser più conforme a giustizia, ha pur l'altro di dare alle finanze italiane il massimo provento; credo con ragione che il modo migliore per dare il più che si possa alla finanza sia quello di non limitare la tassa ai redditi esclusivamente mobiliari, ma estenderla alla rendita di qualunque genere, da qualunque fonte derivi. E in questo pur consente l'onorevole Digny; e vi consentiva quando proponeva un progetto di tassa sulle entrate. Non starò a questo proposito ad indagare se io debba accusarlo di contraddizione per aver presentato al tempo stesso la proposta di una tassa sull'entrata ed una proposta di perequazio-

ne sulla tassa fondiaria. Certamente secondo i principj che ho avuto l'onore di esporre dinanzi a voi, un poca di contraddizione c'è. Perché vogliamo la tassa sull'entrata? Perché consideriamo l'imposta non pagata dai proprietari attuali di fondi; s'intende bene togliendo gli aumenti recenti. Mantenere il tributo fondiario qual è e volere la tassa sull'entrata, è troppo. Ad ogni modo, contraddizione o non contraddizione, con la proposta dell'onorevole Digny la finanza ci avrebbe guadagnato perché egli davvero non scherzava e pigliava sul capitale e sulla rendita.

Diceva l'onorevole Digny che ragioni politiche volevano che la tassa fosse scemata in Lombardia, specialmente pei Comuni di nuovo censo che nel 1863 erano massimamente gravati: non nego l'efficacia di questa considerazione politica, soprattutto considerato che l'aumento dell'imposta fondiaria era recente in Lombardia; cosicché il peso di questo aumento lo sentivano tutti i proprietari del tempo della perequazione. Ma si poteva scemare l'imposta fondiaria per la Lombardia, si potevano anche portare tutti i dipartimenti alla regione del meno imposto e senza far danno alle finanze dello Stato. Poiché quello che si sarebbe perduto scemando l'imposta fondiaria in alcuni dipartimenti, si sarebbe guadagnato colla tassa generale sulla entrata.

Io non nego che il sentimento del paese portasse alla perequazione, che tutti, se ne rendessero o no ben conto, gridassero perequazione perequazione fino alla legge del 1864; e poi dicessero che la legge del 1864 aveva poco perequato, e continuassero e continuino a invocare un nuovo conguaglio.

Ma, o signori, io avrei voluto e vorrei analizzare questo desiderio, in astratto molto giusto degli Italiani; avrei voluto vedere quanta parte di coscienza ci fosse! Non dico che gridassero contro coscienza; non voglio fare questo torto ai miei concittadini; ma voglio dire che avrei voluto indagare quanti si fossero e si siano veramente reso ragione della necessità e della giustizia della perequazione che invocano. E sarebbe stato ed è ufficio dei cultori delle scienze economiche, ufficio cui a dir vero molti non mancarono di adempiere, di illuminare il paese sulla necessità e giustizia della riforma che s'invocava. Ed eccitato il paese ad una larga ed elevata discussione, avrebbersi per mio sentire dovuto combattere la opinione di coloro (e fra questi principalmente il Ministro Minghetti) i quali combatterono le proposte dell'onorevole Scialoja anche nel campo dei principii.

L'onorevole senatore Digny paragonava la perequazione dell'imposta fondiaria a quella unificazione del debito pubblico che onora il nome del Conte Bastogi. Io credo che il paragone non stia, che ne manchino assolutamente i termini, e, mi permetta l'onorevole Conte Digny di ricordargli quell'aurea massima, che non ci è cosa che più faciliti un'erronea conclusione, quanto adoperare un paragone che non stia. Adopererò l'istituzione del debito pubblico per fare un paragone che calzi proprio a cappello. Poniamo che cinque o sei Stati d'Italia avessero emesso rendita consolidata e tassa sulla rendita che la colpisse (come l'abbiamo noi che non l'abbiamo chiamata speciale, ma è come se fosse speciale, perché si esige per ritenuta) e poniamo che uno Stato

l'avesse tassata alla ragione del 3%, uno del 4, uno del 5, uno del 6%. La vera perequazione, quando queste tasse fossero state antiche, in che cosa sarebbe consistita? Nel considerare come diminuita effettivamente la rendita del debito pubblico di tanto di quanto fosse la tassa. E senza curarsi di scemare la tassa in quei paesi che ne avessero di più e di portarla per tutti gli Stati ad una ragione medesima, avrebbero dovuto nel mutare i titoli dar tanta rendita del debito pubblico unificato, quanta fosse stata la rendita effettiva; quella cioè che fosse rimasta, prelevata la tassa.

Per questo io credo ancora, o signori, che mai noi verremo ad abolire, né dobbiamo abolire, la tassa che ormai abbiamo messa sul debito pubblico; perché quando le finanze saranno in grado di consentire che sia abolita questa tassa, saranno avvenuti tanti e poi tanti passaggi, che da nessuno se ne risentirà più il peso.

La necessità politica dunque ci avrebbe potuto portare a scemare la tassa fondiaria in alcuni dipartimenti ed a fare una tassa generale sulle entrate.

Mi rimproverava anche l'onorevole Digny di volere abolire la tassa sulla ricchezza mobile e di portare così uno sconvolgimento nelle nostre finanze. Io sono contrarissimo alla istituzione della tassa di ricchezza mobile... (*interruzione del Conte Digny*). Mi pareva che dicesse così.

*Digny.* No, forse mi sarò male espresso.

*Luchini.* In sostanza io non voleva abolire che il nome, perché voglio che la tassa sulla rendita gravi anche sulla rendita fondiaria...

*Digny.* Siamo d'accordo.

*Luchini.* Non si dovrebbe fare che estendere la tassa a tutte le entrate. E per questa estensione i nostri ordinamenti amministrativi sono già preparati.

Il Sig. Ingegnere Francolini nel censurare ciò che gli sarà sembrata una specie di requisitoria contro il Catasto, diceva che il Catasto deve essere necessariamente fatto anche nel sistema da me proposto. Se il Catasto deve essere utile per gli interessi privati, si faccia; se per certi Comuni è necessario il Catasto, io non mi oppongo ad una revisione del medesimo, e dove il Catasto manchi, non mi oppongo alla sua formazione. Io dico che col sistema che ho propugnato, il Catasto non è necessario, perché si debbono riportare i tributi al punto in cui erano prima. Cogli stessi elementi con cui si esigeva la tassa prima, si esigerà oggi.

L'onorevole Francolini diceva eziandio che un Catasto occorrerebbe sempre per valutare la rendita fondiaria in quanto fosse sottoposta alla tassa generale sulla entrata. Io potrei ammettere che tutto al più si facesse un Catasto finanziario. Non credo, per ora almeno, indispensabile un Catasto per valutare l'entrata in una specie di tassa di famiglia. È facile formarsi un criterio approssimativamente dell'entrata di una persona; si facciano delle classi come si faceva per la tassa di famiglia in Toscana prima, come si fa oggi in Prussia, e si stabilisca in quale classe una persona deve entrare. Ad ogni modo se sarà o non sarà necessario un Catasto finanziario, per questo effetto, sarà da vedersi in seguito.

Per ora sta in fatto che altri popoli hanno fatto a meno di questo Catasto geometrico per la tassa sulle entrate.

L'onorevole Senatore Magliani anche egli mi rimproverava di essermi di troppo tenuto nel campo teoretico e diceva che tutto quello che la scienza consiglia, non si può raggiungere. Certamente io sono il primo a riconoscere la necessità di adattarsi ai tempi e alle condizioni in cui si vive; ma si deve pur formulare quello che la mente ravvisa come un'aspirazione, e dell'aspirazione si deve cercare di conseguire quel tanto che si può. Per questa cagione avrei consentito che fossero fatte tutte quelle limitazioni che avrebbero potuto rendere più facile l'applicazione, benché parziale, dei miei principii. L'onorevole Senatore vorrebbe una distinzione nell'applicazione della imposta fondiaria, distinguendo la vera e propria rendita dell'agente naturale da ciò che è profitto a beneficio del capitale impiegato, tanto fisso che circolante. Si dovrebbe stabilire, ei diceva, una tassa fissa corrispondente alla rendita dell'agente naturale ed un'altra mutabile, corrispondente al profitto della industria. Lo stesso Sen. Magliani però riconosceva la difficoltà di operare questa distinzione. Ed infatti i capitali che sono impiegati in bonificamenti si compenetrano talmente nel fondo bonificato, che non si può distinguere ciò che fu opera dell'artificio umano, da ciò che è opera della natura. Si distingueranno certe opere, perché ne dureranno lungamente le tracce; ma certe altre opere dell'uomo non lasciano sempre segno di esser prodotto dell'operosità umana. La distinzione proposta manca quindi, a prescindere da ogni altra considerazione, di una base sicura. Quando anche poi la distinzione potesse mantenersi, io a dir vero non so molto comprenderne la rilevanza né so menar buona l'asserzione dell'on. Senatore che questo solo criterio di distinzione fra la tassa fissa e la tassa mobile sarebbe logico, ogni altro criterio di distinzione sembrando a lui privo di pregio scientifico. Per me io credo che il criterio di distinzione tra la tassa fissa e la mutabile (e criterio logico ed eminentemente scientifico) sia il criterio storico, che cioè la tassa mercé i successivi passaggi di proprietà non è più pagata dal proprietario.

*Digny.* L'onorevole preopinante si è lagnato che io l'abbia accusato ingiustamente di volere abolire la tassa di ricchezza mobile; può essere che questa parola mi sia sfuggita nel calore della improvvisazione, ma io non ho avuto questo pensiero; quando ho detto abolire la ricchezza mobile, ho inteso sempre trasformarla in una tassa sulla entrata. In questo punto mi preme di dichiarare che io sono interamente d'accordo col Prof. Luchini, come ho detto da principio.

Una tassa sulla entrata, aumentabile secondo i bisogni, è più elastica, ha minori inconvenienti, e a me parrebbe essenzialmente utile; del resto abbiamo l'esempio dell'Inghilterra che ha una tassa simile e l'aumenta in momenti difficili e la fa cessare quando vuole. Però l'esempio dell'Inghilterra stessa c'insegna che questa tassa sulla entrata è molto incomoda per il contribuente, tanto che quando viene il momento di poterne fare a meno, il Parlamento si affretta a sopprimerla, a preferenza di ogni altra, come il Paese si affretta a domandarne la soppressione. Ma andiamo avanti.

Per applicare la tassa sull'entrata (e qui cominciano le discordanze fra il

preopinante e me) egli vorrebbe perequare l'imposta fondiaria in tutto il regno, riducendola alle proporzioni della regione che era meno gravata. Mi permetto di dire che questo non è logico. La conseguenza vera del suo sistema sarebbe di lasciare stare l'imposta fondiaria tale quale. La perequazione, nel sistema del progetto di legge presentato, toglierà secondo lui qualche cosa ad uno e darà qualche cosa ad un altro; ma col sistema da esso proposto, egli regala qualche cosa a tutti: in proporzioni diverse l'ingiustizia è la medesima. Supponete poi che questa imposta fondiaria, che è voluta tutti gli anni dal Parlamento, possa essere aumentata; si torna al caso mio, uno rimarrà con un regalo, l'altro avrà un maggiore aggravio in conseguenza appunto di questo aumento.

Io desidero di rispondere ad un altro rimprovero che mi fa l'onorevole preopinante; egli ha trovato strano che io abbia paragonata la necessità politica di fare la perequazione dell'imposta fondiaria con la necessità politica di fare la unificazione, da tutti applaudita, del debito pubblico del regno d'Italia. L'onorevole preopinante ha affermato che questo paragone non aveva nessun valore; ma mi pare che non lo abbia dimostrato. Ora io tenterò di sostenere l'analogia che ci è tra le due cose.

Cosa si è fatto quando si è parificato il debito dello Stato? I contribuenti di ciascheduna regione paragonavano gli interessi rispettivamente per i debiti propri. Chi aveva un debito maggiore pagava interessi maggiori, chi aveva un debito minore, pagava interessi minori. Quando voi avete fatto l'unificazione di questo debito dello Stato, che cosa avete fatto? Avete perequato questo aggravio su tutto il regno. Io non cesso di lodare cotesta operazione che per me ha avuto importanza grandissima, economica e politica: ma come si può dire che essa non rassomiglia pure in qualche modo alla perequazione dell'imposta fondiaria? Quale altra cosa fa la perequazione dell'imposta fondiaria che far pagare un poco più a certe regioni, un poco meno a certe altre, per unificarne l'aggravio su tutta l'estensione del regno? A me premeva di far vedere così come l'accusa di aver fatto un paragone che non avesse ragione di essere era del tutto infondata.

*Genala.* Venendo l'ultimo a parlare in questa discussione, mi trovo molto *sperequato*, giacché la maggior parte delle ragioni sono già state dette dall'una parte e dall'altra. Tuttavia mi sembra che sia ancora da toccare un punto del discorso del mio amico Luchini; un punto fondamentale che non è stato ancora confutato, benché mi sembri il più debole di tutta la sua orazione.

In sostanza il sig. Luchini vorrebbe due imposte sulla proprietà fondiaria; l'una fissa e consolidata, l'altra mutabile a seconda della rendita del fondo; un'imposta fondiaria ed un'imposta sulla rendita. Consolidare la imposta fondiaria secondo i criteri enunciati poc'anzi così maestrevolmente dall'onorevole socio Sen. Magliani la credo una cosa scientificamente discutibile, ma che potrebbe essere scientificamente provata giusta, ma fondarla sul criterio esposto dal sig. Luchini mi sembra un grave errore ed eccone brevemente le ragioni.

Il sig. Luchini dice: io affermo che gli attuali proprietari di fondi non pagano imposta fondiaria. Perché non la pagano? Perché essi hanno tutti comprato



i loro beni dopo la istituzione dei catasti, e comprandoli hanno detratto l'imposta per determinare il prezzo. Facendo questa detrazione, chi è che paga l'imposta, il compratore o il venditore? Il compratore non paga nulla e l'imposta è tutta sopportata dal venditore. Chi è il venditore? Il venditore è morto, Dio sa da quando, sicché abbiamo i morti che pagano per i vivi, e i vivi che non pagano nulla. Di qui il diritto nello Stato di consolidare l'imposta fondiaria e poi di metterne una nuova sulla rendita, che colpisca i proprietari attuali.

Io credo che questo ragionamento sia tutto fondato sopra un'ipotesi non vera. Contro questa ipotesi oppongo due ordini di fatti.

Analizziamo un pochino come avvengono le cose. Quando uno si presenta per comprare un podere, ricerca il reddito lordo, detrae tutte le spese necessarie alla produzione, ed ha riguardo anche all'imposta fondiaria.

Il sig. Luchini dice: supponiamo che il reddito sia 1000, che l'imposta fondiaria sia 200, il compratore fa la detrazione e trova che il reddito netto è 800; e capitalizzando l'800 esclude dal prezzo di acquisto l'imposta fondiaria. E sia voglio anche ammettere che il fatto avvenga così, ma analizziamo; queste L. 800 di reddito netto come sono costituite?

È certo una tendenza istintiva dell'uomo che si manifesta in mille modi, segnatamente nei rapporti economici, di alleggerire sé dei pesi che lo gravano, procurando di scaricarli addosso ad un altro. Questa tendenza è più che certa e attiva in fatto di imposte. Si aumenta il dazio consumo, e l'oste rincara il vino; si eleva la tassa sulle professioni e il professionista cerca di gonfiare il suo conto; si impongono di più i fabbricati e le pigioni tendono a salire; e via discorrendo. La tendenza è costante.

Orbene stabilita la imposta sui terreni, cosa fa il proprietario? Il proprietario cerca di fare lo stesso; egli cerca cioè di aumentare il prezzo dei prodotti del suo fondo in rapporto più o meno giusto con la imposta fondiaria. E si vede in fatto che per cagion dell'imposta, i prodotti molte volte rincarano. Solamente che questo non sempre succede o non succede sempre in giusta misura con la imposta; di ciò convengo perfettamente; tuttavia nella generalità dei casi la mia proposizione è vera. L'imposta essendo generale colpisce tutti i produttori, onde tutti sono spinti a chiedere un prezzo più elevato dei loro prodotti, non altrimenti che se avessero dovuto tutti pagar di più la mano d'opera. E la natura dei loro prodotti, che sono di prima necessità, fa sì che possano agevolmente sopportare aumenti di prezzo, senza una proporzionata diminuzione di consumo; perché la famiglia del consumatore, prima di assottigliare la quantità del cibo, riduce le spese di lusso e le altre non necessarie.

Si accenna alla concorrenza straniera: ebbene anche la concorrenza straniera non si esercita per molti prodotti del nostro suolo; non agisce se non quando è chiamata da un aumento nei prezzi; poi anche i coltivatori forestieri hanno da pagare l'imposta fondiaria e in taluni paesi più grave della nostra. Di più come mai si cita la libera concorrenza straniera per dimostrare vero un fatto, che sarebbe accaduto in un tempo nel quale tutta Italia era divisa e circondata da barriere protezioniste? Il protezionismo, si sa, lungi dall'ammet-

tere la libera concorrenza straniera, aveva per massima di combatterla e di elevare le tariffe doganali in guisa da bilanciare il peso delle imposte nazionali. Ciò produceva necessariamente un aumento nei prezzi dei prodotti.

Pertanto il compratore di un fondo per trovare il reddito netto di Lire 800 doveva prendere come elemento di calcolo quel prezzo dei prodotti che aveva risentito un aumento più o men grande per effetto dell'imposta. Egli dunque la paga.

Ripeto che non sempre riesce al produttore di scaricare sui consumatori l'imposta, ma siccome questo fatto può avvenire, può avvenire in tutto o in parte così è un errore il tenere l'ipotesi del signor Luchini come vera e costante e il fondare su di essa una legge di confisca.

Veniamo all'altro ordine di fatti. Quando il proprietario vende il suo fondo, riceve in cambio un altro capitale, che potrà essere un fondo, o rendita pubblica, o una somma di danaro.

Se è un fondo, avremo la permuta; e allora se voi fate la detrazione dell'imposta fondiaria a me, io la faccio a voi e quindi detrazione contro detrazione si elidono, e non è vero che uno di noi paghi anche l'imposta dell'altro; no, ciascuno paghiamo la nostra, soltanto permutata. Se invece in cambio del fondo, mi si dà rendita pubblica, allora io, vedendo che voi detraete la imposta fondiaria per trovare il reddito netto nel mio terreno, io alla mia volta detraggo l'imposta di ricchezza mobile per trovare il reddito netto del vostro capitale. Questa detrazione venendo fatta da ambedue le parti, non si può dire che il solo venditore paghi la imposta. Le due imposte sul fondo e sulla rendita si elideranno interamente, se saranno uguali; parzialmente se disuguali.

Se poi in luogo di rendita pubblica, mi si offre una somma di danaro, io naturalmente calcolo che su di essa dovrà pagare una imposta che corrisponde al 13,20%, per esempio 200 lire l'anno; e quindi se io vi do un reddito scevro d'imposta di L. 1000, per certo che non lo vorrò cambiare (*ceteris paribus*) con un reddito di L. 800.

A me pare adunque che la ipotesi di fatto sulla quale il sig. Luchini vuol fondare la consolidazione della imposta prediale non sia né vera, né costante. Ove fosse vera, porterebbe alla consolidazione anche dell'imposta sui capitali mobili e poi ad una nuova imposizione sulla rendita rimanente. Io credo poi che lo Stato non abbia diritto di fondarsi sopra tali ipotesi o, se si vuole, sopra tali fatti provocati da imposte che egli stesso ha messe e che il sig. Luchini condanna, per confiscare una parte del patrimonio dei cittadini. La incidenza dei tributi, varia ed incerta sempre, non può, a mio avviso, essere argomento vaevole di consolidazione o di confisca.

Intorno alla opportunità e giustizia della perequazione hanno già fatte savie considerazioni l'Ing. Cantagalli nella sua lettura e l'on. Conte Digny.

Sulle altre cose poi non credo di dovermici trattenere ora, perché verrà più a proposito il parlarne ragionando degli altri temi.

Però è certo che se vi è una grave obiezione da fare al catasto è questa, che mentre il Catasto sta fisso, la rendita muta. L'imposta unica sulla rendita

(concetto affatto distinto dalla consolidazione) andrebbe esente da questo difetto. Ma noi però dobbiamo considerare le condizioni e l'attuale assetto finanziario d'Italia, e domandarci quali altre ingiustizie, quali svantaggi, quali immense incertezze succederebbero nelle proprietà se si dovessero buttar sottosopra le nostre imposte ed ogni anno rinnovare la ricerca della rendita di ciascun proprietario. Dobbiamo pensare se concedendo, come sarebbe necessario, allo Stato i mezzi per sindacare le denunzie fatte dai singoli proprietari, non si andrebbe incontro alla maggior parte degli inconvenienti che si lamentano col catasto e per di più anche a quelli altri che rendono impopolare in Italia la ricchezza mobile. Dobbiamo in fine considerare se la perequazione, con fondamento nei catasti geometrici, anzi che allontanarci ci avvicini alla radicale trasformazione dei nostri tributi diretti. Ecco il vero terreno della discussione.

Quanto alla consolidazione, io la stimo il portato di un doppio errore; errore di fatto, errore di scienza.

*Ridolfi Presid.* L'ora inoltrandosi, parmi si debba rimandare la continuazione della discussione alla prossima conferenza. Come ho detto in principio, l'Accademia nostra deve considerare come una fortuna che abbia luogo in Firenze il congresso degli ingegneri ed architetti italiani; una sezione del quale si occuperà dello stesso importante argomento, discutendo tre quesiti proposti dalla sua Commissione ordinatrice. Tale discussione avrà luogo nei giorni 15, 16, 17, e 18 del mese corrente; ed io non dubito ne emergeranno risultati, dai quali possano avvantaggiarsi queste conferenze.

In conseguenza sarei d'opinione di rimandare la discussione alla domenica 19 corrente, e proseguirla in seguito come apparirà più conveniente. E così sarà fatto quando non sorgano opposizioni. Reputo però essere atto di giustizia di dare ancora una volta facoltà di parlare al sig. Luchini; invitandolo ad essere breve nel dar replica alle osservazioni che gli sono state fatte.

*Luchini.* Io desidererei di parlar molto, ma mi rimetto all'Assemblea...

*Genala.* Mi è rimasto nella mente questa idea che serve come di riprova alle cose da me dette sulla consolidazione dell'imposta fondiaria. Essendo vera e costante e senza compenso la detrazione dell'imposta per parte del compratore, come asserisce il sig. Luchini, il compratore se trovasse esistere due imposte invece di una, le detrarrebbe tutte e due, cioè detrarrebbe non solo quella fondiaria, consolidata, ma anche l'altra che gravasse la rimanente rendita del fondo, appunto come può seguire oggi per l'imposta di ricchezza mobile che pur grava la rendita. Da questo fatto il legislatore dell'avvenire potrebbe cavare argomento di una nuova consolidazione, ossia di una nuova confisca; e così, decorso un secolo, ogni terra apparterrebbe allo Stato.

*Luchini.* Risponderò in modo più che sia possibile spiccio e breve. All'onorevole Senatore Cambray Digny rispondo che nell'unificazione del debito pubblico non può vedersi altro che questo: che il debito di ciascuno Stato divenne dopo l'unificazione d'Italia debito nazionale, in applicazione del principio di diritto internazionale, che con la unione di più Stati, i debiti dei sin-

goli Stati vengono a far carico allo Stato nuovo. Onde l'unificazione fu fatta dagli Italiani con l'unità politica; la legge non fece che dar forma e regola a ciò che già era avvenuto.

L'ora tarda mi impedisce di rispondere a lungo all'On. Genala. Se l'on. Genala avesse assistito al principio del mio discorso, avrebbe notato che sebbene io non mi proponessi di confutare *ex professo* le obiezioni da lui molto abilmente formulate, tuttavia io le presentiva e le accennava in qualche modo. Qual è l'effetto, io diceva, dell'imposta fondiaria e di qualsiasi imposta reale? È questo: sottrarre al commercio dei privati il valore corrispondente al capitale della tassa; e su questo le leggi di concorrenza non potranno esercitare nessuna efficacia, perché se io possiedo un fondo che mi rende 50 e su cui è imposta una tassa di 10, io calcolerò quel fondo come avente una rendita di 40. Troverò a vendere bene o male il fondo, ma venderò sempre il capitale di 40, perché non posso fare a meno che 50 meno 10 mi rimanga sempre 40. Certo è che il proprietario cerca di rifarsi in qualche modo sull'aumento dei prodotti, il che vuol dire che il capitale che egli ha acquistato, diminuito però sempre dal capitale della tassa, gli renderà di più. Non so come cotesto obbietto influisca sulla legge che noi abbiamo enunciata. È tutto un'illusione, perché se il capitale del fondo è il valore del fondo meno il capitale della tassa, quello che si venderà di più sarà sempre il valore del fondo, meno il capitale della tassa, perché quello che è tassa è tolto totalmente al commercio dei privati. Ma, non si guardi al solo compratore, l'on. Deputato Genala diceva, si guardi anche e specialmente al venditore. Il venditore avrà avuto di meno, ma può comprare alla sua volta cosa già gravata di tassa, e così avere una specie di compensazione.

Prima di tutto comincio col dire che la nostra tesi è fondata su questo, che l'*acquirente* non paga il capitale della tassa; se è vera questa premessa, noi abbiamo compiuta la nostra dimostrazione, perché il fondamento della teorica è questo. Ma poi che cosa rileva il dire, e anche il provare, che il venditore pagherà di meno, acquistando altre cose già pagate di tassa? Come si può dire che avverrà una compensazione? Questo io non lo so capire. Mi perdoni l'onorevole Genala, qui non ci ha che fare la compensazione. Se per esempio egli dà un pugno a me ed io rendo il pugno a lui, ma al mio vicino, che ci è stata una compensazione? Compensazione non può avvenire che tra le due parti contraenti, le quali si beneficiano e si danneggiano vicendevolmente.

Non è vero poi che la legge di consolidazione che egli citava si avveri per tutti i passaggi di proprietà; e se anche si avverasse non rileverebbe perché si guarda alla condizione degli acquirenti. Io dissi che dove si può stabilire un tributo reale, ivi si avvera; così si avvera per la rendita del debito pubblico, per la cessione di azioni e obbligazioni industriali, quando si tratti di società destinate a durare lungamente in modo che avvenga lo sconto: non si avvera in altri casi. Per completare la mia dimostrazione faccio un'immagine materiale. Io figuro una linea doganale tra la fonte di produzione ed il consumatore, una specie di linea immaginaria e dico: dove lo Stato mi può stabilire quella linea

doganale immaginaria, in quel caso si avvera la legge di cui si è parlato: dove non la può mettere non si avvera. Nel tributo fondiario me la pone questa linea, perché mi porta via il fondo se non pago questa tassa, me la pone nel debito pubblico perché mi dà quel tanto di meno, me la pone negli acquisti delle azioni e obbligazioni industriali, perché mi tassa il fonte di produzione. Circa i mutui che avviene? Qui è il caso di distinguere tra i crediti denunziati ad un ufficio pubblico e quelli non denunziati. Se il credito mi risulta da denari prestati ad un amico o da un conto corrente non denunziati in alcun modo, il governo non può stabilire quella linea doganale tra il pagatore della rendita e chi ne gode, e in questo caso lo sconto non avverrà; così per esempio per i guadagni generali dell'industria che risultano da conti, da note, da indennità, ecc. In questo caso la somma viene totalmente a me e non passa quella specie di linea doganale; allo Stato non rimane che una tassa personale sulla rendita presunta. Per la cessione dei crediti fruttiferi che sono conosciuti, come quelli che sono denunziati ad ufficio pubblico, per esempio all'ufficio del registro e delle ipoteche, la linea doganale vien posta. Se non paga chi gode la rendita, lo Stato fa pagare la tassa al debitore della rendita, dicendogli pagate la tassa voi e darete un tanto di meno al debitore. Qui la linea doganale che io confermevo c'è; tra il fonte della rendita e me io trovo lo Stato. Allora si avrà l'onere reale e in questo caso potrà farsi una specie di sconto del capitale della tassa. Col-la differenza però tra la cessione dei crediti e la cessione di fondi che il fondo rimane sempre qual è, e gravato di quella tassa. Invece quanto a' crediti dopo 3 o 4 anni io posso ritirare le 40,000 lire che furono oggetto del mutuo, e consumarle o impiegarle in cose già gravate di onere reale, per cui io non sento più il peso della tassa. Insomma la tesi che io volevo dimostrare è questa: che questa legge dello sconto del capitale della tassa si avverta e si avvererà sempre quando la tassa ha la natura di tassa reale; e basta che si avveri riguardo al nuovo acquirente, perché la proposizione fondamentale della tesi che dimostrava sia vera e giusta. Questa legge però non si avvera nella maggior parte dei proventi dell'industria dove non si può stabilire quella specie di linea doganale tra il produttore o il fonte di produzione e il consumatore. Onde posso concludere che né rileva la obiezione cortese dell'on. Genala, né sempre si avverano i fatti che egli suppone avverarsi.